

ART. 1

1. È approvata la tariffa dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, allegata al presente decreto. Essa sostituisce quella vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, annessa - allegato A - al citato decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 2

1. Gli istituti bancari distributori primari, relativamente ai valori afferenti l'imposta di bollo, diversi dalle speciali marche e foglietti per cambiali, distribuiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato i relativi ammontari per due terzi sul cap. 1205, e per un terzo sul cap. 1205, art. 4. Gli ammontari dei valori relativi alle cambiali devono essere versati sul cap. 1205.

2. La Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo, deve versare il terzo indicato nel comma 1 alla competente sezione di tesoreria dello Stato sul cap. 1205, art. 4, ed i restanti due terzi, unitamente all'imposta afferente i valori per cambiali, alla regione Siciliana, con le consuete modalità.

3. Con gli stessi criteri indicati nei commi 1 e 2, devono provvedere gli uffici del registro interessati, compresi quelli ubicati in Sicilia, per le somme da essi riscosse, tenendo parimenti conto ai fini della ripartizione e del versamento sugli indicati capitoli, degli incassi del visto bollo per cambiali. Alle stesse prescrizioni devono attenersi l'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma e l'ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma per i versamenti effettuati sugli appositi conti correnti postali ad essi intestati, rispettivamente per imposta di bollo dovuta in misura forfettaria sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere (articolo 20 tariffa) e per l'imposta di bollo relativa alle operazioni compiute dagli uffici della Motorizzazione civile. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., deve accompagnare il versamento all'ufficio bollo di Roma con una comunicazione dalla quale risultino gli importi delle operazioni effettuate in Sicilia.

ART. 3

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

TABELLA 1

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		<i>Fisse</i>	<i>Proporzionali</i>
1	1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio (1)	20.000	
	1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile nonché le conseguenti istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti: (2)	320.000	

Modo di pagamento:

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi.

Note:

1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

1-bis. L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il

pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica (3).

(1) Importo così elevato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(2) Comma aggiunto dall'art. 3-quinquies, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9 e, successivamente, così modificato dall'art. 9, D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308.

(3) Nota aggiunta dall'art. 3-quinquies, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9.

TABELLA 2

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		<i>Fisse</i>	<i>Proporzionali</i>
2	1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio (1) .	20.000	

Modo di pagamento:

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Note:

1. In questo articolo sono comprese:

a) le fedes di deposito di merci nei magazzini generali;

b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.

2. L'imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'I.V.A.

2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000 (2).

2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente da numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, lire 20.000 (3).

(1) Importo così elevato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(2) Nota aggiunta dall'art. 8, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, modificata dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, e poi così sostituita dall'art. 3, L. 18 febbraio 1997, n. 28.

(3) Nota aggiunta dall'art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 133.

TABELLA 3

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		<i>Fisse</i>	<i>Proporzionali</i>
3	1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio (1)	20.000	

Modo di pagamento:

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta può essere corrisposta in modo virtuale.

2. L'imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l'iscrizione nel registro generale dei testamenti è assolta mediante applicazione di marche sul retro del modello; sull'esemplare destinato all'archivio notarile è applicata anche la marca relativa al tributo dovuto sull'esemplare destinato al registro generale dei testamenti.

Note:

1. Per le domande di voltura l'imposta è dovuta per ogni voltura.

2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta è dovuta (2).

3. Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici contro indicati alla amministrazione competente.

4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, e successive modificazioni l'imposta è pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accredito mensile, tramite unico postagiorno, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma (art. 7, secondo comma, della predetta legge).

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		<i>Fisse</i>	<i>Proporzionali</i>
3	2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'articolo 16 lettera b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile: per ogni foglio (1)	20.000	

Modo di pagamento:

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie medesime.

(1) Importo così elevato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(2) Nota così modificata dall'art. 19, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

TABELLA 4

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		<i>Fisse</i>	<i>Proporzionali</i>
4	1. Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio (1)	20.000	

Modo di pagamento:

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi.

Note:

1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

2. Sono esenti dall'imposta:

- a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso;
- b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale;
- c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive;
- d) denunce di smarrimento e relative certificazioni;
- e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di 2° grado.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		<i>Fisse</i>	<i>Proporzionali</i>
4	2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio (1)	20.000	
	3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio (1)	20.000	

Modo di pagamento:

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

(1) Importo così elevato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

TABELLA 16

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		<i>Fisse</i>	<i>Proporzionali</i>
16	1. Libri e registri: a) repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine (1)	20.000	

Modo di pagamento:

1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata.

2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l'imposta può essere assolta direttamente all'ufficio del registro; in tal caso gli estremi della relativa bolletta di pagamento devono essere riportati sull'ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro.

Note:

1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati mediante l'impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		<i>Fisse</i>	<i>Proporzionali</i>
16	1. Libri e registri: b) registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all'art. 2678 del Codice civile: per ogni formalità (1)	20.000	

Modo di pagamento:

3. Alla conservatoria dei registri immobiliari.

Note:

2. L'imposta non si applica per le formalità non soggette a tributo o comprese in regimi sostitutivi.

(1) Importo così elevato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

TABELLA 17

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		<i>Fisse</i>	<i>Proporzionali</i>
17	1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunci legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice: per ogni foglio (1)	20.000	

Modo di pagamento:

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

(1) Importo così elevato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

TABELLA 18

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		<i>Fisse</i>	<i>Proporzionali</i>
18	1. Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell'articolo 2435 del Codice civile: per ogni foglio	20.000	

Modo di pagamento:

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

(1) Importo così elevato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662.